

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, al comma 1, lettera n), prevede che il consiglio dell'ordine circondariale forense "può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite".

Il regolamento illustrato muove dunque dalla predetta norma primaria che assegna ai singoli consigli dell'ordine a livello circondariale la facoltà di costituire organismi presso i quali, ferme le disposizioni generali che regolano la materia, può farsi luogo a risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'oggetto del regolamento consiste, nell'ambito delle modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, nella definizione della natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica delle camere, nella individuazione della sede, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori e nella previsione delle incompatibilità e dei criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori.

Il provvedimento è stato trasmesso al CNF, che ha reso il suo parere nella seduta amministrativa del 22 aprile 2016.

Il Consiglio di Stato ha espresso il previsto parere nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 agosto 2016.

In vista della trasmissione del testo alle Camere, il testo è stato adeguato sia rispetto alle osservazioni del CNF che con riguardo ai rilievi del Consiglio di Stato. Nel corpo della presente relazione si dà conto delle ragioni del mancato adeguamento su singoli punti.

Lo schema è ripartito in cinque titoli e strutturato in 17 articoli, che di seguito si illustrano.

Gli **articoli 1 e 2** recano disposizioni generali concernenti l'oggetto e le definizioni utili ad una migliore lettura del testo

Al comma 2 dell'articolo 1 è stata espunta la disposizione, introdotta su indicazione del CNF, con la quale veniva esplicitato il rapporto con la disciplina degli organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, che, necessariamente, resta ferma in relazione al rapporto tra il regolamento illustrato e le fonti primarie richiamate.

Il Consiglio di Stato, nel suo parere e con osservazione che si condivide, ha auspicato l'espunzione della previsione, che sembra ignorare la presenza, nell'ordinamento, di altri strumenti di risoluzione alternativa di controversie, del pari previste da disposizioni legislative e la cui regolazione non può comunque essere incisa dal presente regolamento.

L'**articolo 3** prevede che il Consiglio circondariale forense può, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione presso di sé della camera arbitrale e di conciliazione.

La delibera del Consiglio dell'ordine è previsto che contenga l'atto costitutivo e lo statuto della camera che dovrà indicare la denominazione della struttura; lo scopo; la sede; nonché i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

L'**articolo 4**, nello stabilire la natura giuridica della camera, nel regolarne il patrimonio e fissarne l'autonomia organizzativa ed economica, prevede che, con regolamento, siano stabilite le modalità del proprio finanziamento e della tenuta della propria contabilità.

E' previsto, a tutela dei fruitori del servizio di conciliazione offerto dalle camere, che il consiglio dell'ordine stipuli una polizza assicurativa in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio nazionale forense. Viene chiarito nel testo, su indicazione del Consiglio di Stato, che la copertura dei rischi riguarda la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione.

E' altresì stabilito che la delibera sia pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio di Stato, sul presupposto che le camere di conciliazione e arbitrato siano organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscono, ha rilevato che le camere, pur conservando la loro autonomia funzionale non possano svincolarsi dall'inscindibile collegamento organico con l'ordine di riferimento, ipotizzandosi così la necessità di un

raccordo contabile tra l'ordine e la camera da lui costituita (ad esempio prevedendo che il bilancio della camera arbitrale e di conciliazione si strutturi come una sezione di quello del consiglio).

Non è stato dato seguito al rilievo del Consiglio di Stato in considerazione del fatto che la natura regolamentare del presente provvedimento non sembra consentire l'introduzione di una disciplina (in ipotesi in tema di formazione del bilancio) che modifichi o deroghi alla disciplina generale sulla contabilità degli enti pubblici economici, categoria cui vanno ricondotti i consigli dell'ordine.

L'articolo 5 prevede, quanto alla sua individuazione, che la camera svolga le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio dell'ordine presso cui è costituita.

Gli articoli da 6 a 11 delineano gli organi e le funzioni delle camere e stabiliscono i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori.

L'articolo 6 in particolare stabilisce che presso la camera arbitrale e di conciliazione sia costituito il consiglio direttivo, che amministra la camera stessa.

E' stata riformulata la disposizione del comma 2 dell'articolo in esame a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, che ha avvertito sulla inopportunità strutturare consigli pletorici. Si è previsto dunque che il consiglio direttivo sia composto da un numero di componenti a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti; a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti; a sette, qualora l'ordine conti sino a cinquemila o più iscritti.

E' dunque previsto che il numero massimo dei componenti sia stabilito dal consiglio dell'ordine, che lo determina in considerazione del numero degli iscritti.

Per la peculiarità e delicatezza dei compiti assegnati al consiglio direttivo (segnatamente la designazione degli arbitri e dei conciliatori) i suoi componenti sono individuati tra soggetti che hanno specifici requisiti di onorabilità individuati dalla norma, nonché requisiti per la nomina quali: essere iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine; essere docenti universitari in materie giuridiche.

Il comma 5 dell'articolo 6 è stato modificato, su osservazione del Consiglio di Stato che si condivide che evidenzia l'esigenza di una composizione plurale dell'organo, nel senso di prevedere che almeno due e non più dei due terzi dei componenti del consiglio direttivo debbano essere avvocati iscritti all'albo.

Lo stesso articolo 6 regola la durata del consiglio direttivo, stabilendo - in adesione alla indicazione del Consiglio di Stato - un disallineamento tra durata del consiglio direttivo e consiglio dell'ordine. Si è dunque stabilito che il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

A garanzia della indipendenza del ruolo svolto viene stabilito che i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, e neppure svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia del procedimento arbitrale. In ogni caso non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

L'articolo 7 del testo fissa funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo, che è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio stesso e convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno. E' previsto che la convocazione avvenga a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica (anche su questo punto e in chiave di semplificazione, il testo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato).

Funzioni e compiti del consiglio direttivo sono regolati dall'articolo 8, per il quale l'organo in questione:

- tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al regolamento;
- verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla citata tabella;
- procede alla cancellazione quando vengono meno il requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco e provvede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

Lo stesso articolo 8 stabilisce, quanto all'iscrizione nell'elenco, che l'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità; che tale dichiarazione di disponibilità è revocabile e che l'avvocato è comunque tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità o il sopraggiungere di cause di incompatibilità. Egli può inoltre sempre chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.

Con l'obiettivo di conformare la condotta degli arbitri, su indicazione del CNF, è previsto che il Consiglio direttivo approvi il codice etico, che ciascun arbitro si deve impegnare a rispettare prima di assumere l'incarico.

Ancora su indicazione del CNF è stabilito che il Consiglio direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'ordine, curi la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e che mantenga e sviluppi i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale.

All'articolo 9 dello schema di decreto illustrato sono disciplinati i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione secondo i seguenti criteri:

- il Consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione;

- in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento, come individuata nella tabella A e procede alla designazione con rotazione nell'assegnazione;

- in ogni caso la rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

E' previsto, a completamento della disciplina, che il consiglio direttivo revochi, previa sua audizione, l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore che sia divenuto incompatibile secondo le disposizioni dello stesso regolamento o quando ricorrano gravi violazioni del codice etico.

Viene inoltre stabilito che l'avvocato iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato e ciò allo scopo di evitare che il passaggio di area incida sull'ordine di rotazione degli incarichi determinando trattamenti differenziati.

La tabella A allegata al decreto e richiamata dal comma 1 dell'articolo illustrato definisce come segue le Aree di competenza professionale nelle quali sono iscritti i richiedenti:

- Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
- Diritto della responsabilità civile

- Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali
- Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
- Diritto amministrativo
- Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea.

Il medesimo articolo 9 contiene due ulteriori disposizioni introdotte su indicazione del CNF.

E' previsto che il Consiglio direttivo liquidi i compensi degli arbitri in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati e che pubblichi annualmente nel proprio sito *internet* le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

L'**articolo 10** attribuisce alla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera e specifica ulteriori funzioni quali la tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, la verifica della conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera, la riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera forma e la conservazione dei fascicoli di tutte le procedure.

Quanto alla funzione di riscossione delle spese e dei compensi, da parte della segreteria della camera, va osservato - in relazione ai rilievi del Consiglio di Stato - che il testo non può che essere inteso secondo il suo significato letterale, vale a dire nel senso che detta funzione attiene con evidenza alla riscossione, eventualmente coattiva, anche dei compensi spettanti agli arbitri, ciò che risulta del tutto coerente con la funzione propria della camera, che consiste nell'organizzare (nelle diverse fasi) il servizio dell'arbitrato e della conciliazione (da svolgersi secondo le leggi vigenti) in favore dei soggetti che alla stessa camera abbiano deciso di rivolgersi. Se ne ha conferma nel dato contenuto all'articolo 9, comma 7, del testo illustrato, ove è previsto che il Consiglio direttivo liquida il compenso agli arbitri: la riscossione dei medesimi compensi costituisce una attività conseguente e strettamente connessa. Va in ogni caso osservato che lo svolgimento di tale funzione non può comportare un maggiore impegno di risorse pubbliche poiché il personale di cui si avvale la camera (e quindi la sua segreteria) è personale del consiglio dell'ordine, che non appartiene alla pubblica amministrazione.

All'articolo 11 viene imposto l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti ai membri del consiglio direttivo, agli arbitri, ai conciliatori e al personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto. La pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi è invece consentita per finalità di studio e in ogni caso previo assenso delle parti del procedimento.

Il titolo IV, composto dagli articoli 12 e 13 disciplina l'incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori.

L'articolo 12 individua le ipotesi di incompatibilità alla nomina di arbitro o conciliatore in capo ai membri e revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione, ai membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera, ai dipendenti della stessa camera e della sua segreteria, nonché ai soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le predette persone.

La segreteria cui si riferiscono le lettere b) e c) del comma 1 è univocamente individuabile nella segreteria dell'articolo 10, cosicché il testo non è stato modificato come pure suggerito dal Consiglio di Stato.

In sistema delle incompatibilità è reso ancor più stringente dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo illustrato, per cui è affermato il principio che impone agli arbitri e ai conciliatori di rimanere, a partire dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. Come possibile specificazione del predetto principio viene precisato che, in ogni caso, l'arbitro e il conciliatore non possono considerarsi imparziali se essi stessi, ovvero un altro professionista associato o che eserciti la professione nei suoi stessi locali, abbiano assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti. Clausola di chiusura funzionale del sistema delle incompatibilità è la previsione di un obbligo per l'arbitro o il mediatore di comunicare, nel corso del procedimento, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

La definizione dei requisiti di onorabilità per gli arbitri ed i mediatori sono espressamente stabiliti dall'articolo 13, nei seguenti: - non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; - non essere stati oggetto di

interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; - non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento. La disposizione, che rimetteva al regolamento della camera l'individuazione dei requisiti in parola, è stata diversamente formulata come sopra su indicazione del Consiglio di Stato del tutto condivisibile.

L'articolo 14 stabilisce che, qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, deve adottare specifico regolamento approvato dal consiglio dell'ordine in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi del regolamento in questione.

Gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento.

La sollecitazione del Consiglio di Stato per cui sarebbe necessario che prima della adozione del regolamento la relazione tecnica sia vista e condivisa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il MEF non sembra trovare fondamento normativo né nella legge forense, che prevede, all'articolo 1, comma 3, che il testo, all'atto della trasmissione alle Camere, sia corredato da relazione tecnica, né nelle disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



m\_dg\_GAB.06/10/2016.0039505.U

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3 e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

In riferimento al provvedimento di cui all'oggetto, si trasmette l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



# *Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE MODALITÀ PER COSTITUIRE CAMERE ARBITRALI, DI CONCILIAZIONE E ORGANISMI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMA 3 E 29, COMMA 1, LETTERA N), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247**

## **RELAZIONE TECNICA**

La legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante: *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*, prevede che il consiglio dell’ordine circondariale forense “può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le stesse modalità nello stesso stabilite”.

L’oggetto del regolamento consiste, pertanto, nella definizione della natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa delle camere, nella individuazione della sede, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella previsione delle incompatibilità, nonché dei criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori.

**ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità del decreto); ARTICOLO 2 (Definizioni).** Le norme recano disposizioni di carattere generale concernenti sia l’oggetto che le definizioni del testo stesso.

*Da tali disposizioni non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 3 (Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione).** La norma prevede che il consiglio circondariale forense, anche d’intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, può istituire presso di sé la camera arbitrale e di conciliazione, con delibera contenente lo statuto, che deve indicare la denominazione della struttura, lo scopo, la sede ed il regolamento recante le norme



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

relative al funzionamento della camera. Si prevede altresì che tale delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'ordine.

*La disposizione trova attuazione attraverso lo svolgimento di attività nell'ambito dei Consigli forensi; in tal senso non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 4 (Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa).** La norma prevede che, unitamente allo stabilire la natura giuridica della camera, nel regolarne il patrimonio e fissarne l'autonomia organizzativa ed economica, sia disciplinata, con regolamento, la modalità del proprio finanziamento e della tenuta della propria contabilità.

E' previsto, a tutela dei fruitori del servizio di conciliazione offerto dalle camere, che il consiglio dell'ordine stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio nazionale forense.

*Gli adempimenti connessi sono posti a carico della camera arbitrale e di conciliazione. Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 5 (Sede e personale dipendente).** La norma prevede che la camera svolga le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio dell'ordine presso cui è costituita.

*Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica considerato il previsto utilizzo di risorse strumentali e umane disponibili presso i consigli dell'ordine.*

**ARTICOLO 6 (Il Consiglio Direttivo).** La norma stabilisce che la camera arbitrale e di conciliazione sia amministrata da un consiglio direttivo, composto da almeno cinque membri, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza. E' previsto che il numero massimo dei componenti sia stabilito dal consiglio dell'ordine, che lo determina in considerazione del numero degli iscritti.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Lo stesso articolo regola la durata del consiglio direttivo, la possibilità di rinnovo della carica per non più di due consiliature, le modalità di sostituzione dei componenti. Si prevede altresì che i componenti del Consiglio direttivo non possono ricevere alcuna indennità diversa dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

*Dall'attuazione di tale disposizione non si ravvisa alcun profilo di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività svolte dalla camera arbitrale e dal consiglio dell'ordine. Gli eventuali oneri connessi al rimborso delle spese sostenute dal Consiglio direttivo sono posti a carico delle camera arbitrale e di conciliazione.*

**ARTICOLO 7 (Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio Direttivo).** La norma stabilisce funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo, che è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio stesso e convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

*Da tale disposizione non si ravvisa alcun onere a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 8 (Funzioni e compiti del Consiglio direttivo).** - La norma attribuisce i compiti spettanti al Consiglio Direttivo: tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al regolamento.

Procede alla cancellazione quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco e provvede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

Si prevede, altresì, che il Consiglio direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'ordine, curi la comunicazione, l'informazione, la promozione e lo sviluppo della funzione e formazione arbitrale, nonché sviluppi rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali ed internazionali aventi tra i loro scopi istituzionali quello di promuovere la funzione arbitrale.

*Gli adempimenti connessi a tali attività, sono posti a carico della camera arbitrale e di conciliazione che si avvale delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dai Consigli dell'ordine, senza nessun gravame a carico della finanza pubblica.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**ARTICOLO 9 (Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione).** Vengono disciplinati i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione.

Si prevede che la designazione dell'arbitro o del conciliatore deve avvenire con una rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi, mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

La disposizione stabilisce, altresì, che i compensi degli arbitri siano liquidati dal Consiglio direttivo in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.

E' previsto, infine, che il Consiglio direttivo provveda alla pubblicazione annuale sul sito del Consiglio dell'ordine delle assegnazioni degli incarichi, nel rispetto della riservatezza delle parti del procedimento

*Gli adempimenti connessi alle predette attività, sono posti a carico della camera arbitrale e di conciliazione che si avvale delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dai Consigli dell'ordine, ovvero senza che questi possano determinare oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 10 (Segreteria).** La norma attribuisce alla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione lo svolgimento delle funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera e specifica ulteriori funzioni, quali la tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione, la verifica della conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera, la riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera, la formazione e la conservazione dei fascicoli di tutte le procedure. Svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori e rilascia alle parti, su richiesta, copia degli atti e dei documenti.

*Gli adempimenti connessi alle funzioni amministrative della segreteria, ivi compresa la tenuta del registro, sono posti a carico della camera arbitrale e di conciliazione che si avvale delle dotazioni*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*umane e strumentali rese disponibili dai Consigli dell'ordine, ovvero di personale del consiglio dell'ordine che non appartiene alla pubblica amministrazione, in tal senso non si ravvisano effetti negativi a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 11 (Obbligo di riservatezza).** La norma impone l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti ai membri del consiglio direttivo, agli arbitri, ai conciliatori e al personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto. La pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi è invece consentita per finalità di studio e, in ogni caso, previo assenso delle parti del procedimento.

*Non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 12 (Incompatibilità).** La norma individua le ipotesi di incompatibilità alla nomina di arbitro o conciliatore in capo ai membri e revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione, ai membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera, ai dipendenti della stessa camera, nonché ai soci, agli associati, ai dipendenti di studio, agli avvocati che esercitano negli stessi locali, al coniuge o persona unita civilmente, al convivente, ai parenti in linea retta e a tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le predette persone.

*Trattandosi di attività di carattere procedimentale non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 13 (Requisiti di onorabilità).** La norma prevede l'individuazione dei requisiti di onorabilità nei seguenti: non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, comportanti la sospensione dall'albo; non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

*Trattandosi di attività di carattere procedimentale non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.*



# *Ministero della Giustizia*

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**ARTICOLO 14** (*Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*). La norma stabilisce che, qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, deve adottare specifico regolamento approvato dal consiglio dell'ordine in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi del regolamento in questione.

*Gli adempimenti di natura procedimentale, sono posti a carico della camera arbitrale e di conciliazione senza oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 15** (*Clausola di invarianza finanziaria*). La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Si conferma che dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza generale prevista dall'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento regolamentare è necessitato per quanto disposto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, al comma 1, lettera n). Si prevede infatti che il consiglio dell'ordine circondariale forense *può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.*

Il regolamento qui analizzato dà attuazione alla predetta norma primaria che consente ai singoli consigli dell'ordine a livello circondariale la facoltà di costituire organismi presso i quali, ferme le disposizioni generali che regolano la materia, può farsi luogo a risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ne deriva che l'intervento normativo contiene, come sviluppo delle modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, la definizione di natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica delle camere, la previsione della individuazione della sede, la regolazione degli organi e delle funzioni delle camere, la statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori e la previsione delle incompatibilità e dei criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, all'articolo 1, comma 1, lettera n), prevede che il consiglio dell'ordine circondariale forense può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

L'intervento regolatorio non incide sulla disciplina degli organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

#### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l'articolo 1, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Nulla da rilevare.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Nulla da rilevare.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Nulla da rilevare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono introdotte nuove definizioni normative salvo quelle funzionali ad una migliore lettura del testo.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il provvedimento in esame non modifica la normativa regolamentare attualmente vigente.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'atto normativo regolamentare non produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da rilevare.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede un intervento normativo secondario di attuazione per la costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

A fronte di una normativa primaria che assegna ai singoli consigli dell'ordine a livello circondariale la facoltà di costituire organismi presso i quali, ferme le disposizioni generali che regolano la materia, può farsi luogo a risoluzione stragiudiziale delle controversie, la proposta normativa in analisi individua le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, ne definisce natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica, prevede l'individuazione della sede, individua gli organi e le funzioni delle camere, statuisce i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori e prevede le incompatibilità e i criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori.

- B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

L'intervento normativo persegue l'obiettivo necessitato, trattandosi di regolamento attuativo, di costituire le camere arbitrali e di garantire il funzionamento delle stesse mediante la loro strutturazione organizzativa e funzionale.

Ne deriva che l'intervento ha tre obiettivi:

- nel breve periodo, consentire ai singoli consigli dell'ordine che ritengano di assumere l'iniziativa di costituire, anche d'intesa con altri ordini, camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- nel medio-lungo periodo, sviluppare ed incrementare la cultura dell'arbitrato e della conciliazione, quali modelli di risoluzione alternativa delle controversie.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame possono essere individuati: - nel numero di camere arbitrali costituite ogni anno (con censimento delle aree geografiche interessate e della uniformità della distribuzione sul territorio nazionale); - nel numero di procedure arbitrali e di conciliazione attivate per ogni camera arbitrale; - nel numero complessivo delle controversie risolte mediante il ricorso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie gestiti dalle camere arbitrali.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Avvocati, Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha reso, come previsto, il suo parere sul testo.

Il testo è stato quindi sottoposto al vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento regolamentare. Va quindi trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'intervento normativo è reso necessario dalla previsione contenuta nella norma primaria e, pertanto, non è possibile perseguire la c.d. "opzione zero". In altri termini, l'opzione zero è vietata dalla legge.

**SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Premesso che l'opzione di non intervento è impedita dalla legge, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni alternative sui singoli aspetti della disciplina (si tratta di questioni che l'amministrazione ha affrontato nella dialettica con il CNF, chiamato ad esprimere il suo parere sul testo):

- 1) prevedere o meno espressamente che fossero fatte salve le discipline specifiche degli organismi di mediazione e degli organismi di composizione della crisi da

sovraindebitamento;

- 2) rimettere ad un regolamento interno della camera le scelte relative ai criteri per l'assegnazione degli arbitrati e per gli affari di conciliazione;
- 3) introdurre o meno specifiche aree di competenza ai fini dell'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione;
- 4) stabilire che sia la stessa camera arbitrale a liquidare i compensi degli arbitri designati dalla stessa camera.

Quanto all'opzione 1), la scelta è stata, anche a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, nel senso di non prevedere espressamente la salvezza delle specifiche normative primarie degli organismi di mediazione e degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, poiché tali discipline non possono essere derogate dall'intervento regolamentare in analisi.

Quanto all'opzione 2), sono stati espressamente previsti – in ciò consistendo il contenuto proprio del regolamento, secondo il dettato della norma primaria cui dà attuazione – i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione; la scelta è stata determinata oltre che dall'esigenza di attuare compiutamente la norma primaria, anche dalla correlativa necessità di assegnare a tutte le camere arbitrali una disciplina unitaria (obiettivo certamente non raggiungibile con l'opzione alternativa).

Quanto all'opzione 3), la scelta di introdurre una tabella contenente le aree di competenza professionale degli avvocati, alla quale far riferimento in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, è giustificata proprio dall'esigenza di garantire una assistenza professionale adeguata in relazione alla controversia da comporre.

Quanto all'opzione 4), ragioni di uniformità e di trasparenza nei rapporti con i fruitori dei servizi della camera arbitrale hanno suggerito di stabilire che sia la stessa camera arbitrale a liquidare i compensi degli arbitri designati dalla stessa.

<b>SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>
--

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il regolamento non comporta svantaggi di alcun tipo, ma anzi mira a fornire strutture professionali qualificate, capaci di garantire, ai soggetti che ne facciano ricorso, un servizio che offre professionalità in materia di conciliazione e risoluzione arbitrale delle controversie, con conseguente incidenza indiretta sull'amministrazione della giustizia nella misura in cui il conflitto venga alternativamente risolto rispetto al naturale sviluppo contenzioso giudiziario.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese, se non offrendo loro un possibile servizio in caso di volontà di risoluzione stragiudiziale delle controversie che le riguardano.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate, avendo gli ordini circondariali forensi natura di enti pubblici. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio. Le strutture di cui sono dotati gli ordini forensi sono idonee al rispetto del regolamento poiché si tratta di strutturare le camere arbitrali all'interno dell'organizzazione del consiglio dell'ordine.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, mirando piuttosto ad attuare la normativa primaria.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi. Avvocati. Ministero della giustizia quale autorità vigilante sui consigli.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Non sono previste specifiche modalità per il controllo in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forense le informazioni necessarie per monitorare gli effetti dell'intervento regolatorio. Il Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, provvederà al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso prioritariamente in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla lettera C), Sezione 1.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.